

# **Il reverse charge nelle cessioni dei tablet: informazioni pratiche**

Il meccanismo del reverse charge riguarda i prodotti identificati dal codice di Nomenclatura Combinata 8471 30 00 ("Tablet PC").

Secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate con circ. 21/E/2016, per individuare i prodotti per i quali si applica il reverse charge, non deve farsi riferimento alla denominazione "commerciale" degli stessi, bensì alla circostanza che si tratti di beni della stessa qualità commerciale e con le stesse caratteristiche tecniche.

In ragione del fatto che le disposizioni in materia di Iva nazionali e comunitarie non prevedono una definizione di "Tablet PC", può essere utile richiamare la descrizione utilizzata a livello commerciale per detti prodotti.

Si considera, generalmente, come "Tablet PC" un "computer portatile, dotato di tutta la connettività e di tutte le funzionalità che ci si aspetta da un normale PC dotato di sistema operativo".

Oltre a queste funzionalità normali, "un Tablet PC può essere utilizzato con le dita o con una penna grazie alla presenza di un digitalizzatore integrato nello schermo". Per cui, di fatto, "un Tablet PC è un normale PC portatile in grado di essere utilizzato in più situazioni e in più posti rispetto ad un normale PC portatile".

## **Ambito applicativo**

Il reverse charge per le cessioni di tablet PC si applica per le sole operazioni effettuate nella fase distributiva che precede quella del commercio al dettaglio dei prodotti.

Detta limitazione è giustificata dalla frequenza delle operazioni che caratterizza l'attività di commercio al dettaglio, tale da rendere particolarmente onerosa l'applicazione dell'inversione contabile.

L'esclusione dal reverse charge riguarda (ris. 36/E/2011, richiamata dalla circ. 21/E/2016):

- le cessioni effettuate dai soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all'art. 22 del Dpr 633/72, eseguite in "locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante", i cui cessionari sono, di regola, utilizzatori finali dei beni, ancorché soggetti passivi;
- le cessioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 22 del Dpr 633/72, purché eseguano le operazioni direttamente nei confronti di cessionari-consumatori finali.

**Con la risposta all'interpello 894/E/2021 (in allegato alla presente) è stato invece confermato da parte dell'Agenzia delle Entrate che l'operazione rientra in regime di reverse charge se è effettuata nei confronti di cessionari soggetti passivi Iva ancorché utilizzatori finali, inoltre non sussiste l'obbligo da parte del cedente di acquisire specifica attestazione e/o dichiarazione da parte del cessionario in ordine allo status di utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo Iva (risposta a interpello 894/E/2021 che si allega alla presente).**

Il reverse charge non è applicabile alle cessioni di beni diversi da quelli espressamente individuati dalla disposizione, come nel caso degli adattatori e dei cavi di rete (risposta a interpello [643/E/2021](#)).

### **Soggetti non residenti**

Nel caso di cessioni di tablet a soggetti non residenti, il

cessionario è tenuto ad assolvere l'Iva mediante reverse charge anche se privo di stabile organizzazione in Italia.

In assenza di S.O. nel territorio dello Stato, il cessionario non residente dovrà, dunque, identificarsi ai fini Iva in Italia (ris. 28/E/2012, risposta a interpello 643/E/2021).

In sostanza, la formulazione "soggetto passivo d'imposta nel territorio dello stato" di cui all'art. 17 co. 5 del Dpr 633/72 (cui l'art. 17 co. 6 fa rinvio) si intende riferito alla generalità dei soggetti passivi (intesi come operatori economici), a prescindere dalla circostanza che siano stabiliti nel territorio dello Stato ovvero che siano ivi identificati ai fini Iva.

### **Beni usati**

Il meccanismo del reverse charge è applicabile anche alle cessioni di tablet usati, sempreché non sussistano i presupposti per avvalersi del regime del margine di cui all'art. 36 del Dl 41/95.

### **Adempimenti**

Sotto il profilo operativo, in caso di applicazione del reverse charge alle cessioni di tablet, il cedente è tenuto ad emettere fattura senza addebito d'imposta, con l'annotazione che trattasi di operazione soggetta all'inversione contabile, e con l'indicazione della norma di riferimento (art. 17 co. 6 lett. c) del Dpr 633/72).

Il cessionario è invece tenuto ad integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e ad annotarla:

- nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal

ricevimento della fattura, con riferimento al relativo mese;

- nel registro degli acquisti, entro gli ordinari termini per l'esercizio del diritto alla detrazione Iva.

(MF/ms)

[4821\\_Interpello\\_n\\_894\\_del\\_2021.pdf](#)

[Download](#)